

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0008161 - 20/07/2011 - USCITA Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: me

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di LATINA Via P.L. Nervi 56 04100 Latina

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 227/2011 \_ tariffa professionale \_ applicabilità art. 56 DM 2 settembre 2010, n. 169 ai compensi spettanti ai sindaci nominati antecedentemente al 30 ottobre 2010

Facendo seguito al quesito del 4 luglio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione dei compensi spettanti al collegio sindacale di una società a responsabilità limitata completamente partecipata da un ente locale, nominato antecedentemente all'entrata in vigore della nuova tariffa professionale (DM 2 settembre 2010, n. 169), si osserva quanto segue.

Come emerge dalla documentazione allegata al quesito, la delibera della Giunta comunale assunta l'11 maggio 2011 ha stabilito che i compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale delle società non quotate partecipate dal comune di "XXXX" saranno definiti senza alcun riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I nuovi criteri di determinazione del compenso, come espressamente chiarito dal punto 6 della stessa delibera comunale, si applicheranno solo ai collegi sindacali nominati successivamente all'adozione del provvedimento comunale. Ne deriva che i compensi spettanti ai sindaci nominati antecedentemente all'11 maggio 2011 continueranno ad essere determinati facendo riferimento alle tariffe professionali, così come previsto nelle relative delibere di nomina.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si pone il dubbio se per la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci nominati antecedentemente al 30 ottobre 2010 debba farsi riferimento alla nuova tariffa, ovvero alla precedente tariffa dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) o dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100).

L'art. 2402 cod. civ. dispone che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilità nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Tale norma è evidentemente posta a garanzia dell'indipendenza del sindaco, sia sotto il profilo dell'onerosità della carica, tanto sotto quello dell'invariabilità del compenso. I sindaci, dunque, da un

lato, hanno il diritto a ricevere il loro compenso almeno annualmente, dall'altro, hanno il diritto di conoscere all'atto della nomina il compenso che dovrà essere corrisposto per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Tuttavia come affermato dalla giurisprudenza<sup>1</sup> e dalla dottrina<sup>2</sup>, il principio dell'invariabilità del compenso trova un limite in presenza di meccanismi predeterminati di adeguamento che presentino natura oggettiva, come nel caso in cui sia entrata in vigore una nuova tariffa professionale.

Va evidenziato che attraverso il richiamo di un provvedimento normativo nella delibera di nomina (nel caso posto alla nostra attenzione ai DPR 645/1994 e DPR 100/1997) non si individua certamente un compenso in misura fissa. In tale circostanza, infatti, i compensi possono variare sia di anno in anno, in conseguenza della variazione dei parametri di riferimento (componenti positivi di reddito, patrimonio netto, capitale sociale), sia a seguito delle modifiche delle disposizioni tariffarie. Infatti, sono direttamente le nuove disposizioni normative a stabilire, da un lato, l'abrogazione delle precedenti tariffe (art. 57 DM 169/2010) e, dall'altro, a dettare i criteri per determinare i compensi spettanti per le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore della nuova tariffa professionale (art. 56 DM 169/2010).

Non può essere assolutamente condivisa l'affermazione riportata nella circolare Assonime n. 9 del 14 aprile 2011 secondo cui "se la delibera assembleare fa espresso riferimento alle tariffe professionali stabilite dal DPR 645/1994, il rinvio ad esse non può dirsi superato né dall'espressa abrogazione di questo articolo ad opera del decreto in esame (art. 57) né dal richiamato art. 56 che, come si è detto, rende applicabili ai rapporti in corso le nuove tariffe. Si è infatti in questi casi in presenza di un rinvio recettizio alle tariffe allora vigenti, che fa salvo anche il loro contenuto economico e sul quale si è formato l'accordo delle parti".

È evidente, infatti, che con il rinvio alla tariffa professionale le parti non abbiano voluto determinare un compenso puntuale determinato di comune accordo e che abbiano voluto rimettere la quantificazione del compenso alle tariffe professionali accettandone l'intrinseca variabilità.

L'espressa indicazione nella delibera assembleare del riferimento normativo (DPR 645/1994) non è di ostacolo all'applicazione della nuova tariffa, proprio perché tali tariffe non solo risultano espressamente abrogate alla data di entrata in vigore del DM 169/2010 (30 ottobre 2010), ma anche perché la norma transitoria disciplina l'applicazione differenziata degli onorari specifici e di quelli graduali, consentendo che i primi (tra cui vi sono anche i compensi spettanti al collegio sindacale) possano essere applicati per gli incarichi in corso al 30 ottobre 2010.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che gli onorari specifici spettanti al sindaco per incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa, ma ancora in corso al 30 ottobre 2010, debbano essere determinati secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del DM 169/2010. Pertanto, le disposizioni della nuova tariffa potranno essere applicate per la determinazione degli onorari spettanti per tutte le riunioni periodiche, per la redazione della relazione che accompagna il bilancio d'esercizio e per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, relativi ad incarichi sindacali in corso alla data del 30 ottobre 2010 e per le quali a tale data non fosse già stato richiesto il pagamento<sup>3</sup>.

Una notazione particolare merita la disciplina del rimborso forfettario delle spese generali di studio. Per espressa previsione dell'art. 56 i rimborsi di spese e le indennità sono determinati "secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità".

- gli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 TP devono essere determinati secondo il criterio dell'interpolazione lineare;

- gli onorari del comma 4 dell'art. 37 TP, spettano ai sindaci anche per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazioni che portano all'ordine dei giorno l'approvazione del bilancio.

<sup>1</sup> Il Tribunale di Udine, con sentenza del 16 novembre 1989, ha ritenuto ammissibile l'aumento del compenso spettante al sindaco iscritto nell'albo dei commercialisti, dichiarando nulla la deliberazione assembleare con la quale si aumentava il compenso a tutti i sindaci (e non solo al dottore commercialista presente) in caso di aumento della tariffa professionale concernente i dottori commercialisti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CAVALLI, I sindaci, in Tratt. Soc. per az., diretto da COLOMBO – PORTALE, Torino, 1988, pag. 37; TEDESCHI, Il collegio sindacale, Milano, 1992, pag. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si ricorda che per effetto delle disposizioni transitorie

<sup>-</sup> anche gli onorari spettanti al collegio sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi societari devono essere determinati facendo ricorso alla nuova tariffa, essendo anch'essi degli onorari specifici: il richiamo operato dal comma 4 dell'art. 37 agli onorari graduali di cui all'art. 26 costituisce, infatti, solo una modalità di calcolo degli onorari (ed anche in tale circostanza trovano applicazione le disposizioni del Nota Bene in calce alla Tabella 1 dell'art. 26);

Pertanto per gli incarichi sindacali in corso al 30 ottobre 2010, i rimborsi di spese di cui all'art. 17 non spetteranno per il periodo di vigenza delle precedenti tariffe. In particolare in considerazione del fatto che il compenso del collegio sindacale è determinato annualmente, si deve ritenere che per le prestazioni in corso al 30 ottobre 2010, spettino solo i 2/12 dei rimborsi spese forfettari per spese generali di studio calcolati sugli onorari specifici maturati nel corso del 2010.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f. Francesca Maione

RUL